

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Ubalducci Giovanna

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 65 DEL 16/11/2011**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/11/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- Avvocatura Civica - Dirigente del Settore 2 (Patrimonio).

Dalla Residenza Municipale, li 17 novembre 2011

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
**CERTIFICA**

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/11/2011 al 3/12/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

**RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO PRESSO IL DOMICILIO ELETTO IN DATA 07.11.2011 AVVERSO ORDINANZA TAR EMILIA ROMAGNA N. 834/2011 DEL 7.10.2011. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.**

L'anno duemilaundici, il giorno sedici, del mese di novembre, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	G
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 2

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Si raggiunge il numero legale alle ore 9,30 in cui risultano presenti gli Assessori Cibelli e Ubalducci.

Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n. 4.

Il Sindaco e il Vicesindaco sono assenti giustificati.

Assume le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto comunale, la dott.ssa Ubalducci Giovanna.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 86 (proponente: Sindaco) predisposta in data 14/11/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 14/11/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 15/11/2011 dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 86

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....





# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 14/11/2011

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO PRESSO IL DOMICILIO ELETTO IN DATA 07.11.2011 AVVERSO ORDINANZA TAR EMILIA ROMAGNA N. 834/2011 DEL 7.10.2011. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA

Premesso che:

- con atto notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 21.04.2011 (prot. n. 11798) la Cooperativa sociale OMISSIS proponeva ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna - per l'annullamento, previa sospensiva: “Di determinazione dirigenziale n. 166 del 14/3/2011 emessa dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, non notificata né comunicata, conosciuta mediante accesso in data 21/3/2011, con la quale, previa approvazione dei verbali di gara, la società OMISSIS Cooperativa Sociale, quale unica partecipante, veniva ESCLUSA dalla gara indetta per l'affidamento in concessione di immobile denominato Autostazione Terminal; dal verbale della prima seduta della Commissione stessa, e cioè in data anteriore alla nomina della Commissione stessa, conosciuto mediante accesso agli atti in data 21/3/2011; del verbale della terza seduta della Commissione Giudicatrice, redatto in data 4/3/2011, conosciuto mediante accesso agli atti in data 21/3/2011, con il quale la offerta della OMISSIS Cooperativa Sociale non veniva ammessa alla successiva fase di gara; di determinazione dirigenziale n. 35 del 28/1/2011 emessa dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica, arch. Daniele Fabbri, non notificata né comunicata, conosciuta mediante accesso agli atti il 21/3/2011, con la quale veniva nominata la commissione di gara; di provvedimento prot. 7437 del 16/3/2011 con il quale il dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri, in conseguenza della dichiarata esclusione dalla gara della

*OMISSIS Cooperativa Sociale, svincolava la cauzione dalla medesima prestata; di provvedimento prot. 11505 del 19/4/2011 emesso dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica arch. Daniele Fabbri , con il quale, ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante comunicava il rifiuto di provvedere in autotutela all'annullamento degli atti di gara; per l'annullamento altresì di ogni altro atto precedente e presupposto, ovvero successivo e conseguente.”;*

- il suddetto ricorso veniva depositato in data 25.08.2011 ed iscritto al R.G. n. 1024/11;

- in data 20.09.2011 veniva notificato al Comune di Cattolica, presso il domicilio eletto, atto di motivi aggiunti al ricorso, con cui la ricorrente chiedeva l'annullamento, previa sospensiva *“Di determinazione prot. n. 23406 datata 17/8/2011, emessa dal Dirigente Settore 2 dott. Giuseppina Massara, notificata il 17/8/2011, con la quale, ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs. 163/2006, si comunica il rifiuto di procedere all'annullamento in autotutela; per l'annullamento altresì di ogni altro atto precedente e/o presupposto ovvero conseguente e successivo.”;*

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 24.06.2011 e n. 33 del 26.09.2011 il Comune stabiliva di resistere in giudizio, anche avverso i relativi motivi aggiunti, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- il Comune si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“P.Q.M. Il Comune di Cattolica, contrariis reiectis, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: 1) respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato; 2) condannare le ricorrenti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale, anche della fase cautelare.”;* ed avverso i motivi aggiunti : *“P.Q.M. Chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia, reietta l'istanza incidentale di sospensiva: 1) respingere il ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato; 2) disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di motivi aggiunti della ricorrente; 3) condannare la ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale, anche della fase cautelare 4) condannare la ricorrente al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata a favore dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 60, comma 2 C.P.A.”;*

- con Ordinanza n. 834/2011, depositata in data 07.10.2011, la sezione seconda del T.A.R. dell'Emilia Romagna respingeva l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, condannandola al pagamento delle spese di lite relative alla fase cautelare per un importo complessivo pari ad € 1.500,00;

Visto l'atto notificato ial Comune di Cattolica, presso il domicilio eletto, in data 07.11.2011, con cui la Cooperativa Sociale OMISSIS ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato *“PER LA RIFORMA Di ordinanza n. 834 emessa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 104/2010, dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione II, nell'ambito del ricorso R.G. 124/2011, pubblicata il 7/10/2011, non notificata, con la quale la istanza cautelare avanzata dalla OMISSIS Cooperativa Sociale è stata respinta con condanna della medesima alla rifusione delle spese di lite.”;*

Visti i motivi del suddetto gravame d'appello: “A) Sulla errata lettura da parte del TAR della offerta tecnica presentata dalla cooperativa sociale OMISSIS e sulla mancata applicazione del principio del favor participationis in caso di dubbio”; “B) Sulla omessa valutazione, da parte del TAR, della inesistenza, nel bando di gara e nel disciplinare di gara, della previsione espressa della sanzione della esclusione dalla gara disposta dal Comune di Cattolica”; “C) Sulla omessa valutazione, da parte del TAR, della perfetta applicabilità al caso di specie del principio di tassatività della cause di esclusione dalla gara, sulla sorprendente conclamata ignoranza di tale principio da parte del Comune di Cattolica e sulla conseguente palese illegittimità degli atti impugnati per violazione della norma contenuta all'art. 4 co. 2 lett. d) D.L. 13/5/2011 n. 70”; “D) Sulla omessa valutazione, da parte del TAR, della reiterata violazione del principio di pubblicità degli atti di gara”; “E) Sulla iniqua condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.”;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla"appellante: “CHIEDE Che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in integrale riforma della impugnata ordinanza, voglia dichiarare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris in mora e, per l'effetto, voglia, in conformità a quanto previsto agli artt. 55 e 119 Codice del Processo Amministrativo, invitare il TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, a fissare udienza per la discussione del merito del ricorso. Con vittoria delle spese di fase cautelare sia in relazione al primo grado che in relazione al grado di appello.”;

Visti gli atti del procedimento;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 30 del 14.11.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

- 1) di resistere in giudizio nella causa promossa con atto di appello al Consiglio di Stato notificato in data 07.11.2011, presso il domicilio eletto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;
- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;
- 5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Advocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Patrimonio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....



